

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI DEI COMUNI DI BOVOLONE E SALIZZOLE

(Approvato con delibera C.C. n. 31 del 28/07/2022 - Comune di Salizzole)

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita presso i comuni di Bovolone e di Salizzole la Consulta Giovani, composta da giovani residenti nei predetti comuni e di età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti.
2. La Consulta Giovani, di seguito denominata semplicemente "Consulta", è istituita al fine di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra le amministrazioni comunali ed il mondo giovanile.
3. Essa svolge funzioni consultive e propositive verso entrambe le amministrazioni e rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alle scelte amministrative.

Art. 2 – Finalità

1. Finalità della Consulta sono, in particolare, le seguenti:
 - a. promuovere e sostenere, attraverso una collaborazione attiva con le amministrazioni di riferimento, le iniziative ritenute utili e necessarie per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, culturale e sociale di Bovolone e Salizzole;
 - b. sensibilizzare, incentivare, stimolare la partecipazione dei giovani alle iniziative sociali, culturali e politiche del territorio;
 - c. operare per un'adeguata formazione della popolazione nel campo culturale, lavorativo, sociale, sportivo, etc., con particolare attenzione agli interessi ed ai bisogni dei giovani;
 - d. intrattenere rapporti permanenti con le consulte dei comuni limitrofi, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.

Art. 3 – Sede

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Bovolone.
2. La Consulta si riunisce presso le sedi municipali dei due comuni, ovvero, per motivi particolari, presso altre sedi preventivamente comunicate dal presidente della consulta ai due sindaci.

Art. 4 – Durata

1. La Consulta resta in carica per tre anni dalla data della nomina di tutti i componenti da parte dei due comuni.
2. Alla scadenza, le due amministrazioni procedono alla nomina dei nuovi componenti della Consulta entro trenta giorni. Fino a quando non si procede alla nomina della nuova Consulta, resta in carica quella precedente.

Art. 5 – Composizione

1. La Consulta è composta:
 - dagli assessori/consiglieri delegati alle Politiche Giovanili dei due comuni, i quali partecipano senza diritto di voto;

- da 10 componenti, nominati nel rispetto delle pari opportunità, di cui:
 - o n. 5 rappresentanti del territorio comunale di Bovolone;
 - o n. 5 rappresentanti del territorio comunale di Salizzole.
- 2. La Consulta designa al suo interno le seguenti figure:
 - Presidente, eletto nella prima seduta della Consulta, a rotazione tra i due comuni;
 - Vice presidente, eletto contemporaneamente al presidente, appartenente all'altro Comune;
 - Segretario verbalizzante, nominato dal presidente ad ogni inizio di riunione.
- 3. Il presidente convoca la Consulta, definisce l'ordine del giorno e mantiene i rapporti con le amministrazioni. In ogni caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice presidente.

Art. 6 – Nomina della Consulta

1. Possono far parte della Consulta le ragazze e i ragazzi residenti nei due comuni, ovvero non residenti che abbiano riferimenti stabili sui territori comunali e che partecipino alla vita sociale delle due comunità, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti al momento della candidatura. Il compimento dei trenta anni da parte dei componenti, successivamente alla loro nomina, non comporta la decadenza dalla Consulta.
2. Le Amministrazioni comunali, con appositi avvisi pubblici a firma dei rispettivi sindaci, rendono note, mediante adeguate forme di pubblicità, le informazioni necessarie per la raccolta delle manifestazioni di interesse ed i recapiti ai quali le stesse devono essere inviate.
3. La manifestazione di interesse a componente della Consulta deve essere accompagnata da un curriculum vitae con le informazioni personali.
4. La nomina dei componenti della Consulta avviene con atto dei due sindaci, sentiti i rispettivi assessori/consiglieri delegati alle Politiche Giovanili.
5. Nell'esercizio del potere di nomina, i sindaci devono attenersi al rispetto del principio della pari opportunità, assicurando al contempo la massima rappresentatività possibile anche alle frazioni, fatte salve eventuali diverse decisioni, espressamente motivate.
6. L'incarico di componente della Consulta può cessare a seguito di dimissioni, ovvero, per volontà del Comune che ha disposto la nomina, in caso di tre assenze consecutive, non giustificate, alle riunioni della Consulta o per comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta stessa.
7. L'esclusione dalla Consulta avviene con atto del Sindaco che ha disposto la nomina, sentito il rispettivo assessore/consigliere delegato ed è comunicata al presidente della Consulta.

Art. 7 – Convocazione della Consulta

1. Le riunioni della Consulta sono convocate dal presidente. Esse non sono pubbliche.
2. Il presidente è tenuto a convocare la riunione su richiesta anche di uno solo dei sindaci o assessori/consiglieri delegati, ovvero della maggioranza dei componenti stessi della Consulta.
3. La prima riunione della Consulta successiva alla nomina è convocata dal Sindaco di Bovolone.
4. Unitamente all'avviso di convocazione, ai componenti della Consulta viene consegnato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
5. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 di marzo, per discutere dell'attività svolta nel corso dell'anno ed approvare la relazione da inviare ai due comuni.

6. La convocazione della Consulta è comunicata tramite trasmissione dell'ordine del giorno con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. È consentita la convocazione, in via straordinaria, con almeno 24 ore di anticipo.
7. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, su richiesta di almeno uno dei sindaci, esperti, rappresentanti di enti o associazioni, il Segretario o i funzionari comunali, i consiglieri e gli assessori delle amministrazioni coinvolte. Potrà inoltre partecipare il consigliere delegato alle consulte del Comune di Bovolone, senza diritto di voto.
8. Le relative funzioni amministrative, in tema di politiche giovanili e materie collegate, restano di competenza esclusiva degli uffici comunali preposti.
9. Qualora se ne ravvisi la necessità, personale comunale potrà essere messo a disposizione dai sindaci per supporto amministrativo.

Art. 8 – Gratuità delle funzioni

1. L'incarico di componente della Consulta è gratuito e non dà luogo ad alcuna indennità e compenso o rimborso.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le riunioni della Consulta sono validamente costituite se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e purché sia presente almeno un rappresentante delle due amministrazioni comunali (sindaci, assessori o consiglieri delegati).
2. Le decisioni assunte, affinché siano valide, sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, si rinvia la decisione all'assemblea successiva.
3. All'inizio di ogni riunione della Consulta, ad eccezione della prima, sarà data lettura del verbale della seduta precedente, redatto a cura del segretario incaricato, per l'approvazione.

Art. 10 – Norma finale

1. La Consulta può proporre ai comuni modifiche totali o parziali del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia agli statuti comunali dei comuni interessati ed alle normative regolamentari vigenti, per quanto applicabili.